



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Scientifico Statale Cavour di Roma

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2020

Disposizioni in tema di diffusione nelle scuole delle pratiche di rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce nonché di tecniche di primo soccorso per rimuovere ostruzioni delle vie aeree

ONOREVOLI SENATORI! - Con il presente disegno di legge, intendiamo affrontare il problema delle conseguenze, spesso letali, correlate alla mancanza di un sistema di primo soccorso in grado di affrontare i numerosi casi di arresto cardiaco e ostruzione delle vie aeree che si verificano nel nostro Paese.

Le statistiche stimano in 50.000, di cui 500 mortali, i casi annui in Europa di soffocamento per ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; molti di questi casi riguardano la popolazione tra 0 e 14 anni. I dati a disposizione indicano, inoltre, in circa 60.000 l'anno, uno ogni 9 minuti, il numero dei decessi per arresto cardiaco in Italia, che avrebbero potuto essere in parte evitati con l'utilizzo di pratiche di rianimazione cardio-polmonare e di defibrillazione precoce. Studi medici indicano, infatti, che il tentativo di far ripartire il cuore prima dell'arrivo di un'ambulanza aumenta il tasso di sopravvivenza dal 24% al 60%. In caso di arresto cardiaco, per ogni minuto che passa senza intervenire, si perde il 10% della possibilità di salvare la persona. Si ritiene, pertanto, necessario stabilire l'obbligo della presenza di un defibrillatore in tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'organizzazione di corsi per il loro utilizzo. A tal fine proponiamo il seguente disegno di legge che si compone di 8 articoli.

Nell'art. 2 si stabilisce l'obbligo per ogni Istituto scolastico di dotarsi di un defibrillatore, il cui possesso va comunicato all'Asl di competenza affinché venga successivamente registrato presso le centrali operative del sistema di emergenza 118 (art. 3).

Nell'art. 4 si stabilisce l'obbligo per gli Istituti

di organizzare corsi della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation - BLS-D) per il personale docente e non docente e per gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età. I corsi vengono effettuati dagli enti individuati nel comma 2 del suddetto articolo.

Il disegno di legge prevede altresì all'art. 5 l'organizzazione di corsi obbligatori di primo soccorso per una quota almeno del 25 % del personale scolastico e per gli studenti maggiorenni e nell'art. 6 l'organizzazione ogni anno di attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull'uso dei DAE.

Tenuto conto del numero degli Istituti scolastici presenti sul territorio italiano (circa 58 mila) e del costo del DAE si stanziava per il loro acquisto una somma di euro 200 mila. La previsione dei suddetti corsi obbligatori ha l'obiettivo di fare sì che all'interno di ogni istituto scolastico si formino individui in grado di fronteggiare una situazione in cui è necessario effettuare una manovra di primo soccorso, anche mediante uso del defibrillatore, formandoli anche al fine di ottenere l'autorizzazione all'uso del defibrillatore rilasciata dal 118 secondo quanto previsto dal D.M. salute del 18/03/2011.

Tale proposta si pone nel solco della positiva esperienza avviata dal c.d. Decreto Balduzzi in tema di obbligo per le società e per le associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico esterno e di personale formato al suo utilizzo, nonché di analoghe iniziative intraprese con ottimi ri-

sultati in altri Paesi europei, Francia, Germania, Olanda e Svezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge prescrive misure per la tutela della salute in tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai rischi legati a episodi di arresto cardiocircolatorio che richiedono l'utilizzo di dispositivi di defibrillazione precoce e la pratica di tecniche di primo soccorso.

Art. 2

(Dotazione obbligatoria di defibrillatori)

1. Tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di defibrillatori semi-automatici esterni, di seguito denominati DAE, da collocarsi in spazi facilmente accessibili all'interno di ogni sede dell'istituto, anche secondaria o distaccata.

2. Nel caso in cui la sede dell'istituto scolastico presenti più edifici collegati tra loro è sufficiente dotarsi di un solo apparecchio posizionato in un punto facilmente raggiungibile da tutte le diverse strutture.

3. Nel caso in cui i diversi edifici non siano in comunicazione tra loro è necessario posizionare un apparecchio DAE in ogni edificio.

4. La presenza dei DAE deve essere chiaramente indicata mediante segnaletica conforme alle prescrizioni del D. lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, come successivamente modificato e integrato.

Art. 3

(Registrazione dei DAE)

1. I DAE devono essere registrati presso le Centrali operative del Sistema di emergenza 118. Spetta all'Istituto scolastico, entrato in possesso del DAE, fare la relativa comunicazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. L'Azienda sanitaria locale comunica i nomi degli Istituti e i loro indirizzi alla Centrale operativa competente del sistema di emergenza 118.

Art. 4

(Corsi di formazione obbligatori BLS-D)

1. Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano corsi obbligatori, della durata non inferiore a 5 ore, di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLS-D) per l'apprendimento da parte di soccorritori non medici delle tecniche di pronto intervento mediante l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

2. I corsi obbligatori previsti dal comma precedente sono tenuti, come stabilito dal Decreto del Ministro della Salute del 18 marzo 2011, dalle centrali operative del sistema di emergenza 118, dai centri di formazione accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale, delle Università, degli Ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici

che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione.

3. Tali corsi sono rivolti a tutto il personale in servizio, docente e non docente.

4. Negli Istituti secondari di secondo grado la partecipazione è estesa agli studenti che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che la raggiungeranno durante il corrente anno scolastico con il consenso dei genitori.

5. La frequenza del corso e il superamento della prova finale permettono di ottenere per i maggiorenni una certificazione IRC (Italian Resuscitation Council) della validità di 36 mesi. Per gli studenti la frequenza ai corsi può altresì essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l'attribuzione del credito scolastico formativo.

6. Entro 6 mesi dalla data di scadenza del suddetto termine di validità, coloro che hanno acquisito la certificazione IRC sono tenuti a seguire un corso di riqualificazione (retraining). Il superamento del corso di riqualificazione estende la validità dell'attestato per un periodo di 24 mesi.

Art. 5

(Corsi di formazione obbligatori in tecniche di primo soccorso)

1. Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado avviano, altresì, corsi di formazione e di addestramento in merito alle ulteriori tecniche di primo soccorso, che consentano di acquisire capacità di intervento pratico sufficiente e adeguato in materia di primo soccorso, nei termini previsti, in sede di prima

applicazione, dall'allegato 4 al D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

2. I corsi di cui al comma precedente sono obbligatori per una quota non inferiore al 35% del personale in servizio.

3. Gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età possono chiedere di partecipare ai corsi.

4. La formazione prevista dal comma 1 è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il Sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

5. La frequenza del corso di formazione e il superamento della valutazione finale consente di ottenere un attestato di primo soccorso della validità di 3 anni. Per gli studenti la frequenza ai corsi può essere valutata quale attività di PCTO (già alternanza scuola-lavoro) e per l'attribuzione del credito scolastico formativo.

Art. 6

(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. Nel corso di ogni anno scolastico gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono per tutte le classi attività finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione scolastica sulle potenzialità e sull'uso dei DAE nonché all'apprendimento del comportamento da mantenere nelle situazioni che richiedono il loro utilizzo.

2. Alle iniziative previste dal comma 1 deve necessariamente prendere parte almeno un do-

cente e un soggetto abilitato all'erogazione dei corsi di formazione previsti dall'art. 4.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Per l'acquisto dei DAE da parte degli Istituti scolastici vengono stanziati 250 mila euro.

Art. 8

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.